ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

UGRC Unione Commercialisti ed Esperti Contabili

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA PER I DOTTORI COMERCIALISTI E GLI ESPERTI CONTABILI. ADEMPIMENTI E CASISTICHE PER LO STUDIO PROFESSIONALE

La gestione dell'incarico con il cliente, l'adeguata verifica e le casistiche relative alla corretta individuazione del titolare effettivo.

Dott. Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

26/06/2018 - Sala Orlando Corso Venezia, 47 Milano

Introduzione

Il professionista……

Articolo 5 - INTERESSE PUBBLICO

1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

Articolo 21 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il **sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali**.

Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

LEGGE ANTIRICICLAGGIO:
CONTRASTO ALL'ABUSO DEI SERVIZI PROFESSIONALI
ALLO SCOPO DI RICICLARE PROVENTI DA ATTIVITA' CRIMINOSE

TUTTA L'IMPALCATURA DELLA NORMATIVA E' COSTRUITA PER CONSENTIRE AL PROFESSIONISTA DI CONOSCERE IL CLIENTE ALLO SCOPO DI EVITARE CHE **A SUA INSAPUTA** IL CLIENTE POSSA MEDIANTE UNA SERIE DI OPERAZIONI RICICLARE DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA UNA OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI?

LE RESPONSABILITA' E I RISCHI PER IL PROFESSIONISTA POSSONO ESSERE:

RESPONSABILITA' SISTEMA DELLA REPRESSIONE
Codice penale

RESPONSABILITA' SISTEMA DELLA PREVENZIONE
Antiriciclaggio

RESPONSABILITA' SISTEMA DEONTOLOGICO
Disciplina

La nuova funzione degli Ordini professionali da 4/7/2017

Art. 11
D.Lgs.
231/2007

Gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, **promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi** previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il **Ministero della giustizia**, ai sensi della normativa vigente, **espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali** assoggettati alla propria vigilanza.

Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, **applicano sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e **comunicano annualmente** al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

I principi basilari di fondo del sistema della prevenzione

Art. 2 D.Lgs. 231/2007
(Finalità e principi)

Le misure organizzative sono **proporzionate al rischio** in relazione al tipo di cliente, alla prestazione professionale etc

Le misure organizzative **tengono conto** della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati.

Gli obblighi previsti per i destinatari sono assolti tenendo conto dei dati e delle **informazioni acquisiti o posseduti** nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

Gestione del rischio
Organizzazione
Osservazione

Alcune condotte penalmente rilevanti di portata economico finanziaria

Mendacio e falso nella concessione di credito bancario (art. 137 D.Lgs. 1/09/1993, n. 385)

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Cassaz. n. 28567, del 8 giugno 2017

La condotta ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile.

Bancarotta fraudolenta (art. 216 LF)

L'imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti

Alcune condotte penalmente rilevanti di portata economico finanziaria

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Art. 11 D.Lgs. 74/2000

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Cassazione n. 6798 del 16 dicembre 2015

Concorso del professionista

cessione di un immobile e **costituzione di un trust** finalizzata a depauperare il patrimonio di una società al fine di impedire la riscossione coattiva avviata da Equitalia per un credito fiscale da evasione di imposte.

Alcune condotte penalmente rilevanti di portata economico finanziaria

Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tribunale Milano Sez. XI del 04/10/2006

Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio, la condotta di un professionista, volta alla **costituzione di numerose società estere fiduciarie e di comodo**, con apertura di conti correnti e con sedi in paesi con i quali le rogatorie internazionali risultano particolarmente difficoltose, su cui siano confluiti i proventi di un'illecita attività di appropriazione indebita e corruzione, **compiuta da un cliente dello stesso professionista**.

Alcune condotte penalmente rilevanti di portata economico finanziaria

Indebita compensazione Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Cassazione, n. 1999, 18 gennaio 2018

La consapevolezza che il proprio cliente stia commettendo una frode cui comunque il consulente partecipa - nella specie, mediante l'apposizione di **visto di conformità** per certificare crediti inesistenti poi indebitamente compensati - è sufficiente per configurare il concorso nel reato tributario di indebita compensazione. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente scatta anche nei confronti del professionista, a nulla rilevando che non abbia tratto alcun beneficio dagli illeciti.

Autore della frode fiscale e della condotta di autoriciclaggio

frode fiscale
(fino a 6 anni di reclusione)
e
autoriciclaggio
(fino a 8 anni di reclusione)

Autore di altre condotte

riciclaggio
(da 4 a 12 anni di reclusione)
o
concorso in autoriciclaggio
(fino a 8 anni di reclusione)
o
favoreggiamento
(fino a 5 anni di reclusione)

ATTENZIONE
Al concorrente non si applica il concorso in autoriciclaggio ma il concorso in riciclaggio quindi da 4 a 12 anni (Cassazione)

Confisca

Riepilogo del sistema della prevenzione

MOTIVAZIONE

Art. 2, comma 1, D.lgs. 231/2007

Fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

COME?

- Approccio basato sulla gestione del rischio
- Organizzazione e presidi
- Conoscenza del cliente
- Conservazione ed analisi delle informazioni
- Segnalazione delle operazioni sospette

Tendenze

Evidenze di rischio
Accettazione del rischio
Omessa segnalazione
Concorso

Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42561 18/09/2017

Tendenze……

Concorso nel reato di autoriciclaggio del professionista

Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42561 18/09/2017

Ad un professionista, consulente fiscale di un gruppo societario, veniva contestato la consumazione di condotte attive e omissive consistite nella tenuta della contabilità in modo irregolare e confuso e nella mancata segnalazione, pur essendone obbligato ex art. 41 del D.lgs. n. 231 /2007, delle operazioni sospette poste in essere per impiegare, in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e altre utilità provenienti dalla commissione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria.

Concorso nel reato di riciclaggio e presenza di indicatori di anomalia

Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472

La Corte ha confermato la condanna di un soggetto obbligato per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell'aver autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo di effettuare le segnalazione di operazione sospetta. Per la Corte, alcune operazioni, costituivano indici sintomatici del dolo in quanto la situazione fattuale presentava "un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa".

La gestione del rischio, l'incarico del cliente e le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica

Le principali domande:

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E' PER SCELTA LEGISLATIVA UNA NORMATIVA GENERALE CHE PUO' DISORIENTARE IN DESTINATARIO

LA GUIDA SUL COME FARE LE COSE E' SOLTANTO **LA GESTIONE DEL RISCHIO** DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Le principali domande:

- ✓ Ho identificato il cliente e mi è scaduta la carta d'identità cosa devo fare?
- ✓ Sono venuto a sapere oggi 20/5 che il mio cliente il 22/4 ha ceduto le quote della societa', cosa devo fare?
- ✓ Ogni quanto tempo devo aggiornare i dati?
- ✓ Etc etc

QUESTE DOMANDE SONO SBAGLIATE E NON HANNO UNA RISPOSTA E CHI VI RISPONDE NON VI DICE LE COSE COME STANNO

Le principali domande:

LE DOMANDE CORRETTE

- ✓ Ho identificato il cliente il **cui profilo di rischio è BASSO** e mi è scaduta la carta d'identità cosa devo fare?
- ✓ Sono venuto a sapere oggi 20/5 che il mio cliente **con un profilo di rischio MEDIO** il 22/4 ha ceduto le quote della societa', cosa devo fare?
- ✓ Nelle **situazioni di rischio BASSO** ogni quanto tempo devo aggiornare i dati?
- ✓ Etc etc

L’approccio corretto per svolgere le attività:

1. Stabilire un buon sistema di valutazione del rischio
2. Stabilire per ogni livello di rischio le cose da fare e la frequenza con cui farlo
3. Attribuire ad ogni cliente un livello di rischio

TEORIA?
Questo dice la legge di fare e questo si deve fare

Esempio – Aggiornamento dei dati in archivio

A prescindere dal modo con cui in passato sono state acquisite le informazioni può essere interessante effettuare l'aggiornamento

Ad esempio

L'introduzione di nuove regole normative come nel caso delle modifiche avvenute con il D.Lgs. 90/2017 il 4/7/2017, è un ottimo motivo per procedere in studio all'aggiornamento dei dati relativi ai clienti.

Organizzazione e programmazione dell'acquisizione dei flussi informativi

Gentili clienti, vi informiamo che per effetto delle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 90/2017, abbiamo la necessità di aggiornare i vostri dati. Nei prossimi giorni in occasione dei vari incontri procederemo ad acquisire ed aggiornare i dati sia mediante contatto diretto sia mediante contatto a mezzo posta elettronica.

Approccio basato sul rischio

La valutazione del rischio nell'adeguata verifica (art. 17)

Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati **tengono conto, quanto meno**, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;
2) la prevalente attività svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Approccio basato sul rischio

Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di aree o operatività a rischio:

Elementi comuni di attenzione

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust
- Fondazioni, titoli al portatore
- Persone politicamente esposte
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Incongruenza tra l'operazione e capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza

Approccio basato sul rischio

1 I soggetti obbligati, adottano **procedure oggettive e coerenti**

2 La valutazione del rischio deve essere **documentata**, periodicamente **aggiornata** e **messa a disposizione** delle autorità e degli organismi di autoregolamentazione.

DOCUMENTABILITA'
Nel fascicolo conservare sempre la determinazione del livello di rischio associato al cliente.
Come?
Nessuna regola, basta farlo

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE			
TIPOLOGIA			14
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	2		
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e fi	6		
Articolazione contrattuale ingiustificata	6		
MODALITA' DI SVOLGIMENTO			4
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati	1		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	1		
Ricorso reiterato a procure	1		
Ricorso a domiciliazioni di comodo	1		
AMMONTARE			6
Coerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	4		
Presenza di frazionamenti artificiosi	2		
FREQUENZA E DURATA			6
Congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata	4		
Rapporto professionale continuativo o occasionale	2		
RAGIONEVOLEZZA			14
Ragionevolezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente	6		
Ragionevolezza dell'operazione sotto il profilo economico e finanziario	4		
Congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	4		
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE			6
Comune a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Stati extraUE con regime antiriciaggio non	2		
Esistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione	2		
Ragionevolezza e congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche	2		
	50		50

CLIENTE	
ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	**RISCHIO**
a.1. Natura giuridica	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
a.2. Prevalente attività svolta	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
a.4. Area geografica di residenza	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	**RISCHIO**
b.1. Tipologia	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
b.2. Modalità di svolgimento	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
b.3. Ammontare	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
b.4. Frequenza e durata	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
b.5. Ragionevolezza	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
b.6. Area geografica di destinazione	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
CONCLUSIONI	
Valutazione generale del rischio del cliente	☐ BASSO ☐ MEDIO ☐ ALTO
Firma del professionista	
	Data:_____

1

Chi è il professionista destinatario degli obblighi?

Il professionista destinatario degli obblighi è quel professionista a cui il cliente ha conferito un incarico

- qualora il conferimento dell'incarico è compiuto **congiuntamente da più clienti**, gli obblighi antiriciclaggio devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;
- qualora dalla prestazione professionale siano stati **incaricati congiuntamente più professionisti**, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere ai propri obblighi;

Studio associato	E' il professionista associato il destinatario degli obblighi non lo studio associato
STP e CED	Il destinatario degli obblighi è la STP o il CED

Esempio: casistica contrattuale

Chi ha conferito l'incarico di assistenza contrattuale?

- Solo una parte – Quello sarà il cliente
- Entrambe le parti – Quelli sono i clienti

Esempio: casistica costituzione società

Cliente è il soggetto solitamente persona fisica (o i soggetti) che conferiscono l'incarico per costituire la società.
L'adeguata verifica andrà svolta nei confronti del soggetto (o dei soggetti) che ha conferito l'incarico.
L'adeguata verifica la faccio nei confronti delle persone fisiche (la società non esiste).
Quando la società sarà costituita e mi conferirà un incarico farò l'adeguata verifica nei confronti della società.

Casistica più professionisti

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

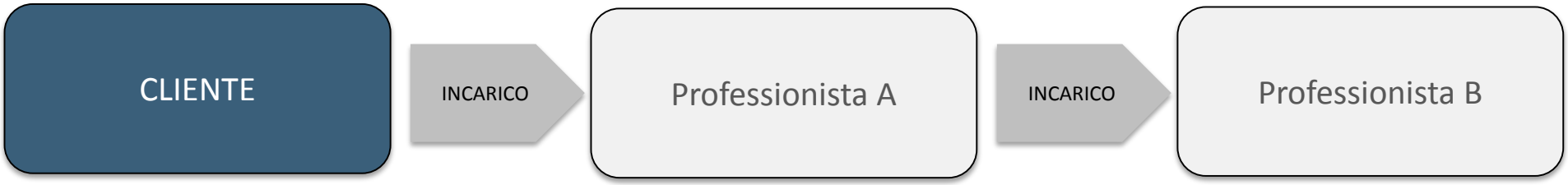

Casistica collaboratori di studio

Qualora un professionista abilitato eserciti la propria attività esclusivamente all'interno di una società o di uno studio professionale – **e non sia in questo caso uno degli associati** – alle dirette dipendenze del management o del titolare dello studio, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati da questi ultimi, non è tenuto autonomamente all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In quest'ottica il professionista abilitato non ha l'obbligo dell'adeguata verifica e della conservazione, atteso che egli esegue in tutto o in parte la prestazione non a seguito di un conferimento del mandato – **né da parte del cliente né della società/studio professionale** – bensì alle dipendenze o secondo le indicazioni di questi ultimi.

In tal caso, infatti, il mandato viene conferito dal cliente alla società o al/i titolare/ i dello studio, su cui gravano gli obblighi di adeguata verifica e conservazione, mentre resta a carico del professionista in via autonoma**, l'obbligo si segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio**, sia pure limitatamente all'ambito di svolgimento della propria attività

Casistica studi associati

Nell'ambito di uno studio associato gli obblighi previsti dalla legge debbono gravare in via esclusiva sul professionista (sia esso socio o collaboratore) che, per conto dello studio **ma in via personale**, acquisisce l'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale

Nell'ambito di uno studio associato gli obblighi debbano ricadere unicamente sul soggetto (**il responsabile della pratica**) che, per conto dello studio associato, abbia in concreto acquisito, di volta in volta, gli incarichi professionali conferiti dai clienti e ne siano i responsabili.

Gli altri professionisti che operano nell'ambito di uno studio associato (diversi da coloro che acquisiscono l'incarico per conto dello studio ma in via personale e lo svolgono sotto la propria responsabilità) vengono coinvolti nell'esecuzione degli incarichi professionali conferiti sulla base non già di sub-incarichi ad hoc, bensì in virtù di un rapporto di stabile collaborazione esclusiva o quasi-esclusiva.

L'esecutore

- ✓ il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti **poteri di rappresentanza** che gli consentano di **operare** in nome e per conto del cliente;

L'esecutore potrà essere presente sia nel caso di persona fisica che nel caso di persona non fisica

- ✓ Genitore o tutore del figlio minore
- ✓ Tutore di soggetto incapace o inabile etc
- ✓ Procuratore di enti
- ✓ Amministratore di enti
- ✓ Etc etc

Titolare effettivo

SOCIETA' DI CAPIATLI
- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000
- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni

Con personalità giuridica iscritte al registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Titolare effettivo

TRUST

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Titolare effettivo

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo

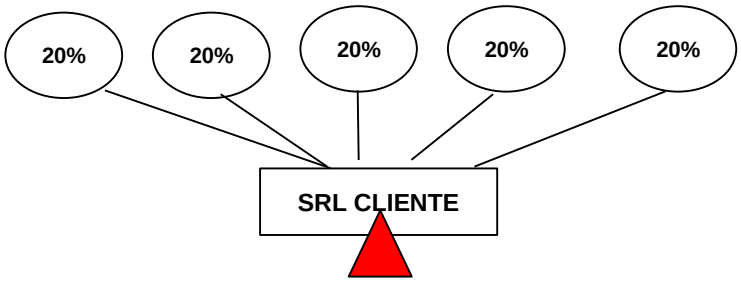

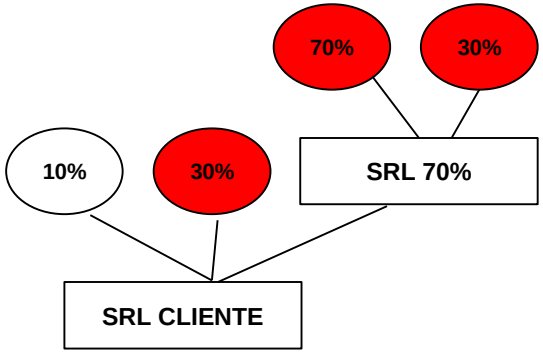

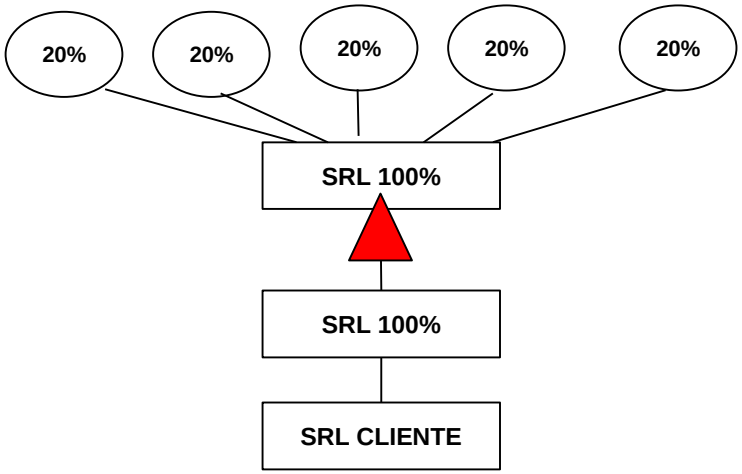

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

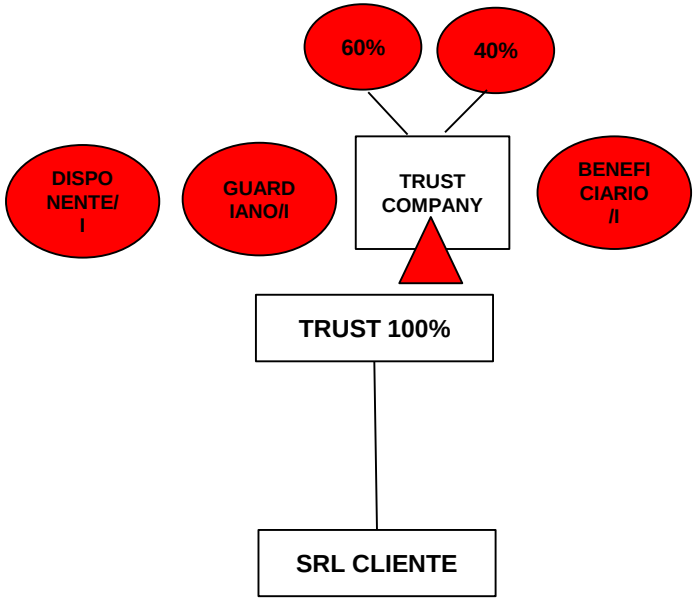

Paesi e Giurisdizioni "problematiche"

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 del 14/07/2016 (agg. al 13/12/2017)

ai fini del D.Lgs. 231/2007

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iraq
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Uganda
Vanuatu
Yemen
Iran
Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia

Parlamento europeo

Art. 17 Dlgs. 231/2007	▪ Rischio alto
Art. 24 Dlgs. 231/2007	▪ Adeguata verifica rafforzata
Art. 42 Dlgs. 231/2007	▪ Obbligo di astensione e segnalazione operazione sospetta

NB → Non solo del cliente ma anche la controparte

La catena di controllo del cliente

Paesi e Giurisdizioni "problematiche"

ECOFIN

05/12/2017

Council Of European Union, 05/12/2017, 15429/17, Fisc 345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

- Tunisia
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- American Samoa
- Bahrain
- Barbados
- Grenada
- Guam
- Macao
- Isole Marshall
- Mongolia
- Namibia
- Palau
- Panama

Grey list

«giurisdizioni con regimi fiscali dannosi»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldives
- Mauritius
- Morocco
- Morocco
- Saint Vincent and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«giurisdizioni con regimi offshore»

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu

Parlamento europeo

La catena di controllo del cliente

PAESI AD ALTO RISCHIO TITOLARE EFFETTIVO E OBBLIGO DI ASTENSIONE art. 42 comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore

aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità**.

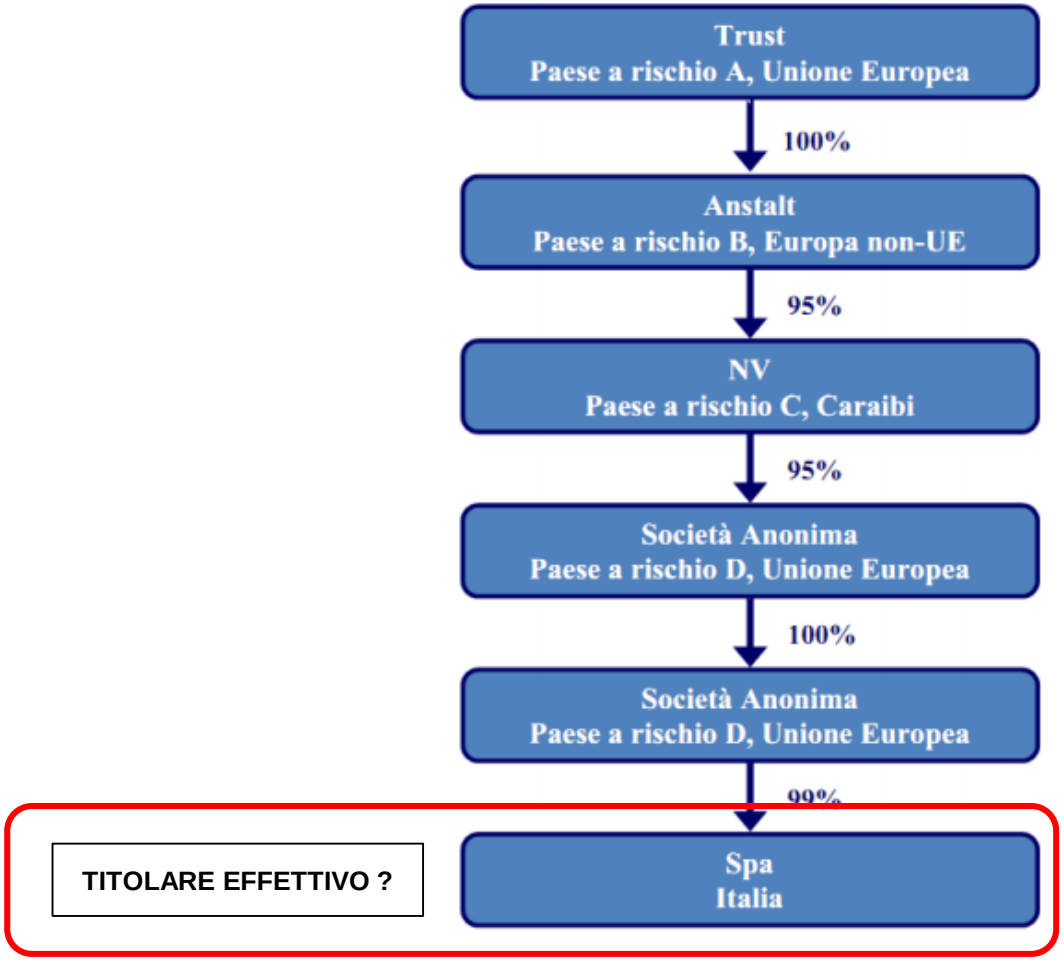

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Dichiarazione responsabile del cliente

Allegato VEB.2.03 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto .....

In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, e successive modifiche e integrazioni, fornisco ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007, dopo aver preso visione dell'informativa, i seguenti dati ed informazioni, consapevole che nei casi di dati falsi o informazioni non veritiere risponderò ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 55 del D.lgs. 231/2007, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per tali dichiarazioni.

DICHIARO

- ☐ DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, DICHIARO L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO.
- ☐ DI ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO UNITAMENTE A: (cfr dati sottostanti)
- ☐ DI NON ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO E AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI:

- COGNOME E NOME .....
LUOGO E DATA DI NASCITA .....
INDIRIZZO DI RESIDENZA .....
CODICE FISCALE .....
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA .....

- COGNOME E NOME .....
LUOGO E DATA DI NASCITA .....
INDIRIZZO DI RESIDENZA .....
CODICE FISCALE .....
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA .....

- COGNOME E NOME .....
LUOGO E DATA DI NASCITA .....
INDIRIZZO DI RESIDENZA .....
CODICE FISCALE .....
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA .....

- COGNOME E NOME .....
LUOGO E DATA DI NASCITA .....
INDIRIZZO DI RESIDENZA .....
CODICE FISCALE .....
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA .....

- COGNOME E NOME .....
LUOGO E DATA DI NASCITA .....
INDIRIZZO DI RESIDENZA .....
CODICE FISCALE .....
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ☐ SI ☐ NO - PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA .....

- ☐ DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LG. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

Luogo, _____ FIRMA DEL DICHIARANTE

Art. 22, comma 1, D.lgs. 231/2007

I clienti **devono fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate relative al titolare effettivo.

Art. 55, comma 3, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veri o falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Obbligo di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore **a cinque anni**, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.
Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.
Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007	L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Organi di controllo (Sindaci etc) – Assemblee straordinarie (Notaio)

OBBLIGO DAL 4/7/2017 DEL CLIENTE DI ACQUISIRE I DATI DELLA PROPRIA TITOLARITA' EFFETTIVA

In questi casi l'amministratore è opportuno che richieda i dati al socio se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari

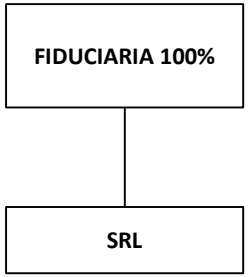

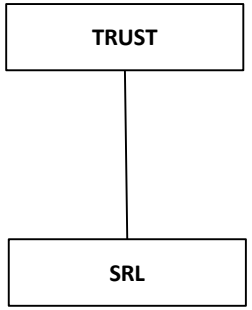

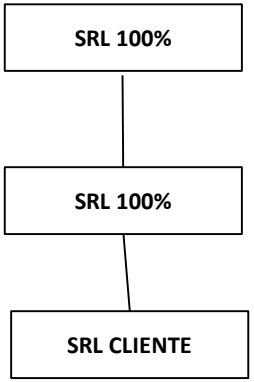

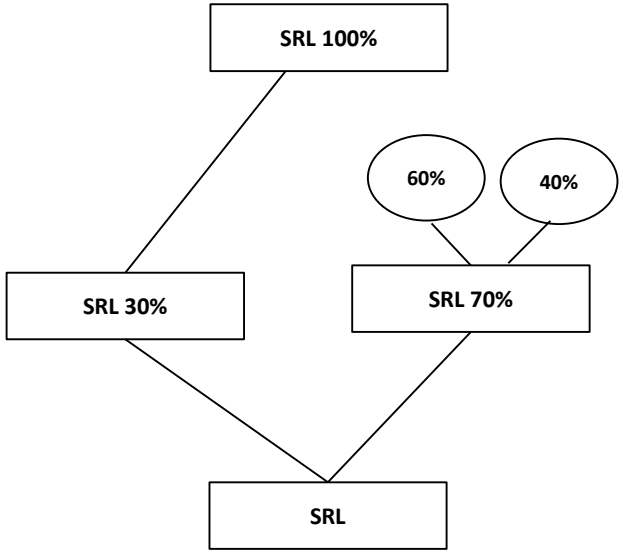

Grande attenzione per gli Organi di controllo (Sindaci etc)

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

La conservazione dei dati della propria titolarità effettiva del cliente

Modalità di conservazione:

CAPO II
Obblighi di conservazione

Art. 31 Obbligo di Conservazione
Art. 32 Modalità di conservazione

Cosa e come conservare

Sanzioni:

Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007	Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Art. 57, comma 1 e 2, D.lgs. 231/2007	Ai soggetti che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 50.000 euro

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Obbligo di comunicare al Registro Imprese i dati del titolare effettivo

Art. 21, comma 1, e comma 3, D.lgs. 231/2007	Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica al Registro delle Imprese.
Art. 21, comma 1, e comma 3, D.lgs. 231/2007	L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione prevista all'articolo 2630 del codice civile (Minimo euro 103,00 massimo euro 1,032,00 per ogni amministratore).

26/10/2018 - Provvedimento non ancora operativo in Italia……quindi in Italia al momento il registro dei titolari effettivi non c'è.

Persone politicamente esposte

PARTICOLARE CLIENTE O ESECUTORE O TITOLARE EFFETTIVO

Le persone fisiche che **occupano** o **hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

ATTENZIONE
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DICE DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE AD UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

- ✓ Sia nel caso in cui il cliente sia una PEP
- ✓ Sia nel caso in cui l'esecutore o l'amministratore sia una PEP
- ✓ Sia nel caso in cui la PEP sia socio
- ✓ Sia nel caso in cui la PEP sia titolare effettivo

Persone politicamente esposte

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Persone politicamente esposte

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lett dd), D.lgs. 231/2007	Definizione di persona politicamente esposta
Art. 24, D.lgs. 231/2007	Adeguata verifica rafforzata
Art. 18, comma1, lettera c), D.lgs. 231/2007	Situazione economico-patrimoniale del cliente
Art. 18, comma1, lettera d), D.lgs. 231/2007	Provenienza dei fondi

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio

La legge ci dice ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, controparte) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

Adeguata verifica del cliente

QUANDO

CONTENUTO

MODALITA’

NON E’ COMPLICATO

In pratica:

- ✓ Chi sei? Presentati e fornisci un documento d’identità
- ✓ Chi comanda in casa tua? Dimmelo
- ✓ Per quale motivo stai richiedendo una prestazione? Dimmelo
- ✓ Aggiorno i dati e controllo

Sono attività che in moltissimi casi vengono già svolte per lo svolgimento delle attività professionali

La dotazione documentale di base…..organizziamoci

Non esiste una documentazione unica o che debba avere determinate caratteristiche, l'importante è acquisire tutte le informazioni che servono per l'adeguata verifica del cliente

Dichiarazione delle informazioni del cliente

Dichiarazione dei dati del titolare effettivo

Attestazione del terzo per l'adeguata verifica

Valutazione del rischio

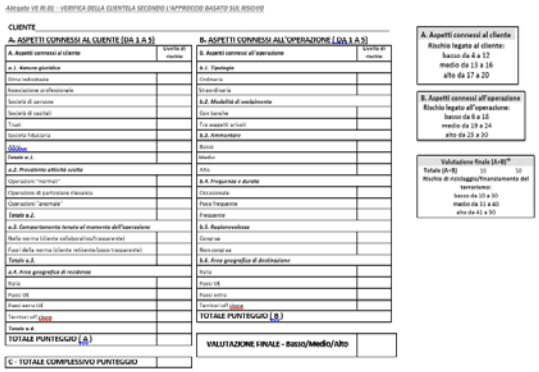

Data e firma del cliente

Data e firma del professionista

La dotazione documentale di base

Devo sempre fare firmare al cliente le dichiarazioni?

Dipende

- Che rischio stai gestendo?
- Come hai classificato in termini di rischio il cliente?
- E' una persona fisica o un ente soggetto a pubblicità legale?
- Come è la catena di controllo?
- E' trasparente?
- Quali sono le procedure del tuo studio?
- Sei tu che ti stai assumendo delle responsabilità e gestisci il rischio

Art. 19, D.lgs. 231/2007 **Modalità di adempimento**	.....consiste nell'**acquisizione** dei dati identificativi forniti dal cliente. Il cliente **fornisce** altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo....
Art. 22, D.lgs. 231/2007 **Obblighi del cliente**	I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Adeguata verifica del cliente

QUANDO I PROFESSIONISTI SONO SOGGETTI ALL'ADEGUATA VERIFICA?

I professionisti, procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- in occasione ~~dell'instaurazione di un rapporto continuativo o~~ del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, **disposta dal cliente**, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro

QUANDO I PROFESSIONISTI SONO SOGGETTI ALL'ADEGUATA VERIFICA?

Dal 4/7/2017 scompare il riferimento al valore della pratica superiore a euro 15,000, scompaiono le ipotesi di esenzione che erano previste prima del 4/7/2017 per l'adeguata verifica semplificata e alcuni incarichi prima esclusi ora vi rientrano .

- ✓ non c'è più alcuna distinzione fra gli obblighi di adeguata verifica degli intermediari finanziari da un lato e dei professionisti dall'altro;
- ✓ ogni prestazione professionale (senza tener conto del valore dell'operazione) richiede obblighi di adeguata verifica.

Alcuni esempi:

- Il mio cliente Banca nei cui confronti prima non avevo obblighi e che al 4/7/17 ho l'incarico in corso;
- L'incarico contrattuale con un valore della pratica inferiore a euro 15,000 e che al 4/7/17 ho l'incarico in corso;
- L'incarico di sindaco che prima era escluso e che al 4/7/17 è in corso;
- Etc etc

QUANDO I PROFESSIONISTI SONO SOGGETTI ALL'ADEGUATA VERIFICA?

- I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
  - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione** o soglia applicabile;
  - quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

QUANDO I PROFESSIONISTI SONO SOGGETTI ALL'ADEGUATA VERIFICA?

- I professionisti adempiono all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Le nuove regole si applicano ai nuovi clienti **dal 4/7/2017** e ai vecchi clienti rispetto ai quali l'adeguata verifica viene valutata dal professionista come opportuna poiché si è modificato il livello di rischio

ESONERO DALL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano**
  - ✓ in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
  - ✓ in relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

CONTENUTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

- Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore
- Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo
- Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta
- Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del cliente e dell'esecutore	Si deve svolgere in **presenza del cliente** o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi **forniti dal cliente**, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare **l'esistenza e l'ampiezza del potere** di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso **ad altre fonti attendibili e indipendenti**.

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del titolare effettivo	Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo **forniti dal cliente**. Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del titolare effettivo	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto	Consiste nell'**acquisizione** delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a: • Informazioni sull'instaurazione del rapporto • Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore • Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo • Informazioni sull'attività lavorativa • Situazione economico patrimoniale E nella **verifica della compatibilità** dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Controllo costante nel tempo	In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone: • Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. • **aggiornamento** dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

LA TEMPISTICA PER SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

ATTIVITA'

Identificazione e **verifica** dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

TEMPISTICA

Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale

LA TEMPISTICA PER SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE NEI CASI DI BASSO RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FDT

ATTIVITA'	**Identificazione** del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo
TEMPISTICA	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
ATTIVITA'	**Verifica** dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo
TEMPISTICA	Al più presto e comunque entro **30 giorni** dal conferimento dell'incarico

LA TEMPISTICA PER SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE NEI CASI DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZAPER LA DIFESA NEL GIUDIZIALE

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di **verifica** dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

IN PRATICA PRIMA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEVO SOLO IDENTIFICARE IL CLIENTE, L'ESECUTORE E IL TITOLARE EFFETTIVO

LA REGOLA E' QUELLA DI IDENTIFICARE SEMPRE IL CLIENTE O L'ESECUTORE MEDIANTE LA SUA PRESENZA FISICA

LE UNICHE POSSIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER IDENTIFICARE UN CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE E QUINDI DARE CORSO ALLA PRESTAZIONE SONO LE SEGUENTI:

ACQUISIZIONE DEI DATI DEL CLIENTE DA ATTI PUBBLICI, ARCHIVI CAMERALI, DA PRECEDENTE IDENTIFICAZIONE

ACQUISIZIONE DEI DATI DI TERZI CHE HANNO UN RAPPORTO CON IL CLIENTE E HANNO SVOLTO L'ADEGUATA VERIFICA

ALTRE SOLUZIONI NON VE NE SONO

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Quando?

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Pur rimanendo fermo l'obbligo di commisurare l'estensione degli adempimenti al rischio in concreto rilevato, i professionisti tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

Quando il cliente è:

- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;
- Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;

Quando il cliente è residente:

- in aree geografiche a basso rischio:
  - Stati membri
  - Paesi dotati di sistemi di prevenzione

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Obblighi:

Tutti i consueti obblighi previsti per l'adeguata verifica ordinaria, senza nessuna esenzione.

Modalità di adempimento

I soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo **dell'estensione e della frequenza** degli adempimenti prescritti in via ordinaria.

L'adeguata verifica semplificata è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Quando?

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Sempre quando:

- Clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio**
- Cliente o titolare effettivo **persona politicamente esposta**

Valutazione dei seguenti fattori di osservazione:

- Prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- Società che hanno emesso azioni al portatore
- **Società che siano partecipate da fiduciari**
- **Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante**
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta
- **Pagamenti ricevuti da terzi** privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Obblighi:

Tutti i consueti obblighi previsti per l'adeguata verifica ordinaria ma con maggiore attenzione.

Modalità di adempimento

- Acquisizione di **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo
- **Approfondimento** degli elementi sullo scopo e sulla natura del rapporto
- Intensificazione della **frequenza** delle procedure per il controllo costante
- Informazioni sull'origine del patrimonio e dei **fondi impiegati**

COSA SUCCEDE SE NON RIESCO A SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA?

OBBLIGO DI ASTENSIONE

I professionisti che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, **si astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione.

COSA SUCCEDE SE UNA PARTE E' IN UN PAESE AD ALTO RISCHIO?

OBBLIGO DI ASTENSIONE

I soggetti obbligati **si astengono** dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte **società fiduciarie, trust, società anonime** o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Grazie per l’attenzione